

N. R.G. 545/2021 V.G.



**TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCO**

SEZIONE PRIMA

Il Tribunale

in composizione collegiale in persona dei magistrati:

dott. Ersilio Secchi	Presidente
dott. Mirco Lombardi	Giudice
dott. Alessandro Colnaghi	Giudice Rel.

nel procedimento iscritto al n. R.G. 545/2021 V.G. promosso da:

██████████ (c.f. ██████████), con il patrocinio dell'avv. ██████████  
██████████

contro

██████████ (c.f. ██████████), con il patrocinio dell'avv.  
██████████

a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 21/12/2021,

sentite le parti,

letti gli atti e i documenti di causa,

ha pronunciato il seguente

**DECRETO**

██████████ e ██████████ hanno convissuto *more uxorio* e dalla loro unione è nato il figlio ██████████ il ██████████ 2008.

Il Tribunale di Lecco, con decreto del ██████████/2019, provvedendo in conformità alle intese raggiunte dalle parti nell'ambito del procedimento ██████████ 2018, ha affidato il figlio minore ██████████ a entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre ██████████ ██████████, cui è stata assegnata la casa familiare, sita in ██████████ via ██████████ n. ██████████, ha regolamentato il diritto di visita del padre; ha determinato il contributo al mantenimento del



figlio minore a carico del padre nella misura di € 200,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie.

Con ricorso depositato il [REDACTED]/04/2021, [REDACTED] ha chiesto, previo espletamento di CTU sul nucleo familiare, la modifica delle condizioni di esercizio della responsabilità genitoriale, chiedendo in particolare il collocamento del figlio minore presso di sé.

Si è costituita in giudizio [REDACTED] aderendo alla richiesta di CTU e opponendosi alle ulteriori richieste del ricorrente, chiedendo la conferma delle condizioni di affidamento vigenti.

Il Tribunale, con decreto del 11/05/2021, ha disposto in via provvisoria il collocamento del figlio minore [REDACTED] presso il padre, come nei fatti; ha regolamentato il diritto di visita della madre e ha disposto CTU sul nucleo familiare.

Le parti sono infine comparse avanti al Tribunale in composizione collegiale all'udienza del 21/12/2021, ove hanno insistito nelle rispettive istanze.

Il motivo di maggiore contrasto tra le parti attiene all'individuazione del regime di affidamento e collocamento maggiormente rispondente all'interesse del figlio minore della coppia.

Sul punto, il Tribunale condivide integralmente e fa proprie le conclusioni cui è pervenuta la CTU dott.ssa [REDACTED] in quanto frutto di approfondimento tecnico, sorrette da adeguata motivazione e immuni da vizi logici.

Dalla relazione della CTU emerge che entrambi i genitori presentano delle criticità, e che il rapporto tra gli stessi è connotato da forte conflittualità, che ha coinvolto anche il figlio minore [REDACTED]

In particolare, "All'interno di questa dinamica, si evidenziano gli stili relazionali con cui ciascun genitore si rapporta a [REDACTED] che, pur nella loro peculiarità, risultano essere piuttosto disfunzionali, al punto da generare un malessere emotivo profondo nel ragazzino.

Se, da un lato, infatti, il sig. [REDACTED] tende ad informare e coinvolgere il figlio (o per lo meno a non preservarlo) in ambiti decisionali che non gli spetterebbero, cercando spesso un terreno di condivisione e collusione, dall'altro, la sig.ra [REDACTED] mostra un atteggiamento più rigido ed impermeabile, in cui c'è poco margine per il dialogo e il processo decisionale spetta solo alle figure genitoriali, mentre ai figli possa essere richiesta tutt'al più un'opinione, di cui comunque non necessariamente si tiene conto.

Il risultato di quanto sopra è che [REDACTED] viene spesso coinvolto in merito a questioni che dovrebbero essere di competenza genitoriale ma - in virtù dell'assenza di un dialogo efficace, costruttivo e risolutivo tra gli adulti - spesso il ragazzo subentra nella gestione delle stesse: di fronte alla totale incomunicabilità tra gli adulti, accade che sia lui ad assumere un ruolo decisionale o, per lo meno, a nutrire questa percezione di sé.



Ne è un esempio il fatto che [REDACTED] senta di essersi arrogato il diritto di decidere di fermarsi dal padre e non rientrare più presso l'abitazione materna e di aver egli stesso comunicato la propria decisione, in tempi e modi diversi, ai genitori... [REDACTED] pare, inoltre, gravato da un forte senso di responsabilità nei confronti dei genitori e sembra nutrire una certa preoccupazione per le fragilità e le difficoltà sperimentate da entrambi; contestualmente, emerge come egli percepisca su di sé anche l'onere di dover monitorare e gestire l'equilibrio (precario) tra la sfera paterna e quella materna, con lo scopo di evitare i conflitti e la degenerazione degli stessi.

Il mantenimento di questo stato di allerta parrebbe generare in lui contenuti d'ansia e, a tratti, di profonda rabbia, che egli tende a proiettare sulla figura materna." (cfr. pagg. 59- 60 della relazione della CTU).

La CTU, pertanto, rileva che le dinamiche disfunzionali che caratterizzano la coppia genitoriale impediscono allo stato ai signori [REDACTED] e [REDACTED] di esercitare in modo adeguato le proprie funzioni genitoriali in un regime di affidamento condiviso, manifestando dubbi circa un recupero della capacità collaborativa della diade genitoriale in tempi brevi.

Al contempo, la CTU osserva che non sussistono le condizioni per disporre un affidamento esclusivo del figlio minore a uno dei due genitori, in ragione delle criticità personali di entrambi.

Pertanto, la CTU indica quale regime di affidamento maggiormente rispondente all'interesse del minore quello dell'affido all'ente, soggetto terzo in grado di dirimere questioni di primaria importanza per il minore, proprio in ragione del forte conflitto esistente tra i genitori.

In ordine al collocamento del minore, dalla relazione della CTU emerge che allo stato il minore [REDACTED] ha con il padre una relazione positiva, mentre il rapporto con la madre è caratterizzato da vissuti di profondo astio e frustrazione. Pertanto, il Tribunale condivide sul punto l'individuazione del signor [REDACTED] quale genitore prevalente collocatario del figlio minore.

Per quanto riguarda il diritto di visita della madre, genitore non collocatario, il Tribunale ritiene che lo stesso debba essere disciplinato in conformità alle indicazioni della CTU. Pertanto, la signora [REDACTED] potrà vedere e tenere con sé il figlio minore [REDACTED]

- il mercoledì dall'uscita da scuola fino al giovedì mattina;
- a fine settimana alternati, dal sabato dopo l'uscita di scuola fino al lunedì mattina;
- 15 giorni anche non consecutivi durante le vacanze estive, in epoca che i genitori concorderanno tra di loro entro il mese di maggio di ogni anno in relazione ai rispettivi impegni di lavoro;



- una settimana durante le vacanze invernali, trascorrendo il 24 ed il 25 dicembre ad anni alterni tra i genitori;

- la Pasqua ad anni alterni;

Il genitore che non ha il figlio presso di sé potrà contattarlo telefonicamente una volta al giorno nelle ore serali, mentre il minore potrà telefonare ai genitori in ogni momento lo ritenga necessario.

Le criticità di entrambi i genitori inducono il Tribunale a condividere quanto suggerito dal CTU in punto di percorsi terapeutici.

Pertanto, il Tribunale raccomanda a [REDACTED] il mantenimento del percorso psicoterapeutico individuale e a [REDACTED] l'immediata ripresa di un percorso psicoterapeutico individuale, oltre che un monitoraggio psichiatrico.

I servizi sociali dell'ente affidatario vengono incaricati di garantire un percorso di psicoterapia in favore della coppia madre-figlio, che possa eventualmente coinvolgere in un secondo momento il padre, a descrizione del terapeuta.

Inoltre, i servizi sociali dell'ente affidatario vengono incaricati di attivare un intervento domiciliare in favore del minore, rimettendo agli stessi la valutazione circa il coinvolgimento di un educatore.

La CTU conclude proponendo un aggiornamento dopo un tempo indicativo di 18 mesi.

Il Tribunale, tuttavia, in ragione del non breve lasso di tempo proposto e della stabilizzazione della situazione nell'attualità, ritiene di avere sufficienti elementi per provvedere in via definitiva, considerato del resto che, ove emergano sopravvenienze, ciascuna delle parti è legittimata a chiedere la modifica delle presenti statuizioni.

Il monitoraggio dell'andamento della situazione del nucleo familiare verrà in ogni caso garantito tramite la vigilanza del giudice tutelare, che verrà relazionato con cadenza periodica dai servizi sociali dell'ente affidatario.

Il collocamento prevalente del figlio minore presso il padre comporta l'assegnazione in favore di [REDACTED] della casa familiare sita in [REDACTED] via [REDACTED] n. [REDACTED] di proprietà del ricorrente.

Trattandosi di provvedimento a tutela del superiore interesse del figlio minore a conservare l'habitat domestico, non può essere condivisa la richiesta della resistente di un termine semestrale per reperire altra abitazione.

Il collocamento del minore presso il padre comporta la necessità di determinare il contributo al mantenimento del figlio a carico della madre.



Sul punto, dalla documentazione prodotta e dalle dichiarazioni rese all'udienza del 21/12/2021, è emerso che la signora [REDACTED] percepisce un reddito mensile netto pari a circa € 2.000,00.

Pertanto, il Tribunale ritiene congruo porre a carico di [REDACTED] madre l'obbligo di corrispondere a [REDACTED] padre un assegno mensile di mantenimento del figlio minore pari a € 300,00, oltre al 50% delle spese straordinarie, regolamentate secondo il protocollo vigente presso il Tribunale di Lecco.

La natura del giudizio giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite fra le parti.

Le spese di CTU, liquidate con separato decreto, vengono poste a carico di entrambe le parti, in eguale misura fra loro.

### P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

1) Affida il minore [REDACTED] al Comune di [REDACTED] con limitazione della responsabilità genitoriale quanto alle scelte medico-terapeutiche, scolastico-educative e quanto al regime di frequentazione e contatto tra la madre e il figlio, con collocamento prevalente presso il padre [REDACTED] la madre

- 2) Dispone che [REDACTED] possa vedere e tenere con sé il figlio minore [REDACTED]
- il mercoledì dall'uscita da scuola fino al giovedì mattina;
  - a fine settimana alternati, dal sabato dopo l'uscita di scuola fino al lunedì mattina;
  - durante le vacanze estive, per un periodo di 15 giorni, anche non consecutivi, che verrà concordato tra i genitori o, in difetto di accordo, stabilito dall'ente affidatario, entro il 31 maggio di ogni anno;
  - una settimana durante le vacanze invernali, trascorrendo il 24 ed il 25 dicembre ad anni alterni tra i genitori;
  - la Pasqua ad anni alterni;

Il genitore che non ha il figlio presso di sé potrà contattarlo telefonicamente una volta al giorno nelle ore serali, mentre il minore potrà telefonare ai genitori in ogni momento lo ritenga necessario.

3) Incarica i servizi sociali dell'ente affidatario di:

- mantenere uno stretto monitoraggio sulla situazione del minore e del nucleo familiare;
- garantire un percorso di psicoterapia in favore della coppia madre-figlio, che possa eventualmente coinvolgere in un secondo momento il padre, a descrizione del terapeuta;



- attivare un intervento domiciliare in favore del minore, rimettendo ai servizi sociali stessi la valutazione circa il coinvolgimento di un educatore;
- aiutare i genitori nel raggiungimento di scelte condivise relativamente agli aspetti medico-terapeutici e scolastico-educativi, sostituendosi ai genitori nella scelta, in caso di disaccordo;
- segnalare alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni eventuali situazioni di pregiudizio per il minore;
- inviare relazioni periodiche semestrali sulla situazione del minore al Giudice Tutelare competente per la vigilanza;

4) Prescrive a entrambi i genitori di collaborare con i servizi e di aderire agli interventi dagli stessi avviati;

5) Raccomanda a <sup>padre</sup> [redacted] il mantenimento del percorso psicoterapeutico individuale e a <sup>madre</sup> [redacted] l'immediata ripresa di un percorso psicoterapeutico individuale, oltre che un monitoraggio psichiatrico;

6) Assegna la casa familiare sita in [redacted] con tutto quanto l'arreda, [redacted] perché vi abiti con il figlio minore [redacted] <sup>padre</sup>

7) Pone a carico di [redacted] l'obbligo di versare a [redacted] entro il giorno 10 di ogni mese un assegno pari a € 300,00 a titolo di concorso nel mantenimento del figlio minore [redacted] a rivalutarsi annualmente secondo indici Istat;

8) Dispone che le spese extra assegno sostenute nell'interesse del figlio siano ripartite tra i genitori nella misura del 50% ciascuno secondo il seguente schema:

- Spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante; b) cure dentistiche presso strutture pubbliche; c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base e/o specialista non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale; d) ticket sanitari e farmaci abituali, laddove accompagnati da idonea prescrizione medica; e) occhiali e/o lenti a contatto se prescritti dallo specialista.
- Spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche ed oculistiche in strutture private e relativi ausili (apparecchi ortodontici) salvo che, per l'accesso alle strutture pubbliche siano previste liste d'attesa, per la prima visita, superiori a sei mesi; in tal caso l'accordo è comunque necessario relativamente alla scelta del professionista da incaricare e, solo in difetto d'accordo, prevale il professionista con preventivo più basso; b) cure termali e fisioterapiche se non prescritte dal medico di base e/o specialista; c) trattamenti sanitari a pagamento (o presso strutture private)



erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale; d) farmaci particolari anche omeopatici non prescritti dal medico di base e/o medico curante.

- Spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici, fino al secondo anno fuori corso compreso b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno; c) gite scolastiche senza pernottamento; d) trasporto pubblico dal luogo di residenza all'istituto scolastico; e) dotazione informatica (come pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero consigliata in quanto necessaria al programma di studio personalizzato predisposto dall'Istituto scolastico; f) assicurazione e fondo cassa richiesti dalla scuola; g) corsi di recupero e/o sostegno solo se connessi allo stato di disagio o difficoltà qualificabile come DSA o BES o equiparabili; h) mensa e buoni pasto.
- Spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati; b) corsi di specializzazione; c) corsi di recupero e lezioni private; d) alloggio presso la sede universitaria; e) stage e corsi di studio (anche estivi) all'estero; f) gite scolastiche con pernottamento.
- Spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) gruppo estivo comunale e/o parrocchiale, tempo prolungato, pre-scuola e dopo- scuola o, in mancanza, baby sitter, solo se resi necessari dalle esigenze lavorative di entrambi genitori; b) un'attività sportiva annuale che comporti costi ordinari quali quelli previsti, a mero titolo esemplificativo, per basket, pallavolo, judo, ginnastica artistica, danza, nuoto (compresi gli eventuali costi aggiuntivi nel caso di esercizio di attività agonistica, come trasferte o altri costi di partecipazione a gare o esibizioni) e relativa attrezzatura dedicata e /o richiesta anche per saggi o analoghe manifestazioni; c) bollo, assicurazione e manutenzione del mezzo di trasporto acquistato di comune accordo per il figlio.
- Spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive ulteriori rispetto a quanto sopra indicato (comprese le spese di iscrizione a gare e tornei), ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature; b) spese di custodia (baby-sitter) in casi ulteriori e/o diversi rispetto a quelli indicati al punto che precede; c) viaggi e vacanze senza l'accompagnamento di un genitore; d) centro ricreativo estivo non comunale o parrocchiale; e) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola se non resi necessari dall'attività lavorativa dei genitori; f) spese per il conseguimento della patente di guida (corso e lezioni); g) l'acquisto di un mezzo di trasporto per il figlio (motocicli ed autovetture).



Le spese straordinarie si intenderanno concordate qualora il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, non manifesti motivato dissenso scritto entro il termine di dieci giorni o nel minor tempo espressamente indicato dal genitore richiedente (comunque non inferiore a giorni tre), in caso di necessità od urgenza. In difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.

La quota di spettanza di ciascun genitore verrà posta a disposizione del genitore che provvederà alla spesa entro il termine di quindici giorni dalla richiesta (salvo eventuali compensazioni o conguagli in relazione alle sole spese straordinarie rispettivamente anticipate da ciascuno);

8) Dichiara integralmente compensate le spese di lite fra le parti;

9) Pone le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, definitivamente a carico di entrambe le parti, in eguale misura fra loro.

Manda alla Cancelleria di comunicare copia del presente decreto alle parti, ai servizi sociali del Comune di [REDACTED] al Giudice Tutelare competente.

Lecco, 21 dicembre 2021

Il giudice relatore  
dott. Alessandro Colnaghi

Il Presidente  
dott. Ersilio Secchi

